

L. R. n. 51 del 5 settembre 1984

**INTERVENTI DELLA REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE
ATTIVITA' CULTURALI.**

Bollettino Ufficiale n. 41 del 7 settembre 1984

Titolo
Oggetto e finalità della legge

**Art. 1
(Principi generali)**

La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività e delle strutture culturali nell'ambito del territorio regionale.

**Art. 2
(Ambiti, destinatari e modalità d'intervento)**

Per il raggiungimento delle finalità enunciate nell'articolo precedente la Regione:

- a) sostiene l'attività di enti e istituzioni di riconosciuta importanza culturale nell'ambito del suo territorio;
- b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative senza scopo di lucro, e/o loro aggregazioni a livello regionale;
- c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in collaborazione con altri soggetti o per affidamento.

Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza culturale

**Art. 3
(Riconoscimento)**

La Regione Veneto riconosce la rilevante importanza delle Istituzioni elencate nell'allegato A alla presente legge e ne favorisce l'attività mediante l'erogazione di un contributo annuo. L'elenco di cui al comma precedente può essere modificato con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

**Art. 4
(Documentazione delle attività)**

Le Istituzioni di cui al precedente articolo, sono tenute a presentare alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta anche ai fini della determinazione dell'entità del contributo da concedere per l'anno successivo. Entro la stessa data dette istituzioni presentano anche il programma dell'attività per l'anno successivo.

Titolo III

Art. 5

(Iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni)

La Regione Veneto favorisce attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali, Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le culture locali.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.

Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e religiosa, nonché alle varie peculiarità linguistiche della Regione.

(omissis).

Non possono beneficiare delle provvidenze di cui al primo comma le Istituzioni di cui all'art. 3.

Art. 7

(Acquisto libri)

La Giunta regionale provvede all'acquisto, presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel Veneto.

Art. 8

(Commissione consultiva)

Al fine di esprimere alla Giunta regionale parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:

- a) il dirigente del Dipartimento competente;
- b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
- c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.

Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della Giunta regionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

I membri della commissione durano in carica fino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica è prorogata fino all'avvenuta sostituzione.